



Istruzioni concernenti l'applicazione del principio di trasparenza in seno al DDPS

(Istruzioni LTras DDPS)

del 31 ottobre 2023

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visti gli articoli 37 capoverso 2, 38 e 43 capoverso 4 della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione¹ (LOGA), l'articolo 20 dell'ordinanza del 24 maggio 2006 sul principio di trasparenza dell'amministrazione² (OTras), nonché l'articolo 4 capoverso 2 dell'ordinanza del 7 marzo 2003 sull'organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport³ (OOrg-DDPS),

emana le seguenti istruzioni:

Numero 1 Oggetto e scopo

¹ Le presenti istruzioni disciplinano la procedura di accesso ai documenti ufficiali del DDPS secondo la legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza dell'amministrazione⁴ (LTras).

² Con l'accesso ai documenti ufficiali secondo la LTras viene promossa la trasparenza per quanto riguarda le attività, i compiti e l'organizzazione del DDPS (principio di trasparenza).

³ Nel quadro del principio di trasparenza, le presenti istruzioni disciplinano per il DDPS:

- a) l'organizzazione e l'applicazione;
- b) i compiti delle unità amministrative del DDPS secondo l'allegato 1 dell'ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione⁵ (OLOGA);
- c) i compiti dei consulenti per la trasparenza;
- d) la registrazione delle domande di accesso;
- e) la gestione delle domande dei rappresentanti dei media;
- f) la pubblicazione di documenti ufficiali; nonché
- g) la riscossione di emolumenti.

¹ RS 172.010

² RS 152.31

³ RS 172.214.1

⁴ RS 152.3

⁵ RS 172.010.1

Numero 2 Organizzazione e applicazione

¹ Secondo il numero 1 capoverso 2 il principio di trasparenza viene applicato nel DDPS dalle unità amministrative in modo decentralizzato.

² La Segreteria generale del DDPS designa a livello di Dipartimento un consulente per la trasparenza.

³ Le unità amministrative designano per il proprio ambito almeno un consulente per la trasparenza.

⁴ Le unità amministrative designano un organo per la ricezione delle domande di accesso e ne pubblicano l'indirizzo su Internet.

Numero 3 Compiti e unità amministrative

¹ Le unità amministrative accolgono le domande che ricevono oppure le inoltrano alle rispettive unità amministrative responsabili.

² Se la responsabilità intra- o interdipartimentale per una domanda non può essere assegnata a una determinata unità amministrativa, l'unità amministrativa a cui è stata presentata la domanda applica le norme in materia di responsabilità di cui all'articolo 11 OTras («Autorità responsabile della presa di posizione») d'intesa con il consulente per la trasparenza (vedi anche il n. 5 cpv. 3 e 4).

³ L'unità amministrativa responsabile partecipa alla procedura di mediazione davanti all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) secondo l'art. 13 seg. LTras, pronuncia una decisione impugnabile (art. 15 LTras) e conduce la procedura di ricorso (art. 16 LTras).

Numero 4 Compiti dei consulenti per la trasparenza

¹ I consulenti per la trasparenza forniscono consulenza alla loro unità amministrativa nell'applicazione del principio di trasparenza.

² Su incarico dell'unità amministrativa responsabile, dirigono la procedura di accesso ai documenti ufficiali che comprende in particolare l'esame delle domande di accesso, la presa di posizione come pure la rappresentanza della rispettiva unità amministrativa nella procedura di mediazione, la preparazione della decisione impugnabile e la partecipazione alle procedure di ricorso secondo il numero 3 capoverso 3.

³ Notificano al consulente del Dipartimento per la trasparenza la statistica annuale della rispettiva unità amministrativa secondo l'articolo 21 OTras. È considerata una domanda rilevante ai fini di questa statistica la richiesta di:

- a) una copia di un documento ufficiale secondo l'articolo 5 capoverso 1 LTras oppure di consultare un tale documento;
- b) un estratto o una citazione da un tale documento ufficiale;
- c) un'informazione in merito al contenuto o a parti del contenuto di un tale documento ufficiale; oppure
- d) un documento ufficiale elaborato mediante un trattamento informatico semplice sulla base di informazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 LTras.

⁴ Le unità amministrative possono delegare, in tutto o in parte, i compiti e i poteri di cui ai capoversi 2 e 3 ad altre persone o organi all'interno del loro ambito di competenza.

Numero 5 Compiti del consulente del Dipartimento per la trasparenza

¹ Il consulente del Dipartimento per la trasparenza fornisce consulenza alla Direzione del DDPS e alla Comunicazione del DDPS per quanto riguarda l'applicazione del principio di trasparenza.

² Coordina l'elaborazione delle domande di accesso con la Comunicazione del DDPS.

³ Coordina l'elaborazione a livello interdipartimentale delle domande di accesso che riguardano anche altri dipartimenti o le loro unità amministrative oppure la Cancelleria federale (vedi anche n. 3 cpv. 2).

⁴ Coordina l'elaborazione interna al Dipartimento delle domande di accesso che riguardano diverse unità amministrative del DDPS (vedi anche n. 3 cpv. 2).

⁵ Trasmette la statistica annuale delle unità amministrative (n. 4 cpv. 3) all'IFPDT secondo l'articolo 21 OTras.

⁶ Organizza la conferenza dei consulenti delle unità amministrative per la trasparenza (n. 9).

Numero 6 Sicurezza delle informazioni e protezione dei dati

¹ In caso di dubbi nell'ambito delle informazioni classificate, prima di decidere in merito all'accesso a documenti ufficiali i consulenti per la trasparenza o le unità amministrative responsabili consultano gli specialisti della sicurezza delle informazioni⁶.

² In caso di dubbi nell'ambito dei dati personali, prima di decidere in merito all'accesso a documenti ufficiali i consulenti per la trasparenza o le unità amministrative responsabili consultano gli specialisti della protezione dei dati.

Numero 7 Domande dei rappresentanti dei media

¹ Le domande dei rappresentanti dei media devono essere inoltrate alla Comunicazione DDPS oppure direttamente agli organi d'informazione e di comunicazione dell'unità amministrativa responsabile.

² Le risposte saranno fornite direttamente da questi organi, a meno che non si tratti di informazioni contenute in un documento ufficiale.

³ La consegna di documenti ufficiali ai rappresentanti dei media da parte degli organi d'informazione e di comunicazione del DDPS oppure la fornitura di informazioni su di essi avviene d'intesa con le unità amministrative responsabili e di regola dietro consultazione dei loro consulenti per la trasparenza.

⁴ La procedura di accesso ai documenti ufficiali secondo l'articolo 10 segg. della LTras è applicabile per i casi di cui al capoverso 3. Nella misura del possibile occorre tenere conto dell'urgenza dell'informazione a favore dei rappresentanti dei media (art. 9 OTras).

Numero 8 Pubblicazione di documenti ufficiali dopo la concessione dell'accesso

¹ I documenti ufficiali ai quali su richiesta è stato concesso l'accesso e la cui pubblicazione può presumibilmente essere di pubblico interesse, possono essere pubblicati sull'Internet della rispettiva unità amministrativa dopo un periodo d'attesa di almeno 20 giorni civili.

² Il periodo d'attesa ai sensi del capoverso 1 inizia a decorrere dal giorno successivo alla data d'invio dei documenti ufficiali oppure alla data in cui sono stati consultati sul posto o ritirati.

³ Se l'interesse dell'unità amministrativa a una pubblicazione più rapida può prevalere sull'interesse del richiedente a un periodo di attesa, il periodo di attesa ai sensi del capoverso 1 può

⁶ Nei settori Digitalizzazione e cibersicurezza DDPS (DCS) oppure Sicurezza integrale e protezione degli oggetti (SIO).

essere ridotto di conseguenza o è possibile rinunciarci del tutto. I richiedenti ne devono essere informati.

⁴ I rappresentanti dei media possono presentare presso l'unità amministrativa interessata una domanda di proroga del periodo d'attesa ai sensi del capoverso 1. I consulenti per la trasparenza delle unità amministrative interessate decidono al riguardo in via definitiva previa consultazione dei rispettivi organi di comunicazione.

⁵ Se il richiedente pubblica i documenti prima della scadenza del periodo d'attesa ai sensi del capoverso 1, le unità amministrative sono autorizzate a pubblicare immediatamente i documenti ufficiali su Internet.

Numero 9 Conferenza dei consulenti per la trasparenza

¹ La conferenza dei consulenti per la trasparenza delle unità amministrative si svolge di regola una volta all'anno su invito del consulente per la trasparenza del Dipartimento.

² Alla conferenza partecipano anche un rappresentante della Comunicazione del DDPS e un rappresentante della Protezione delle informazioni. D'intesa con i rispettivi consulenti per la trasparenza possono parteciparvi anche gli organi d'informazione e di comunicazione delle unità amministrative.

³ La conferenza serve per il coordinamento e per lo scambio di informazioni ed esperienze.

Numero 10 Emolumenti

¹ Le procedure di accesso a documenti ufficiali in linea di principio non sono soggette al versamento di emolumenti.

² Tuttavia in casi eccezionali possono essere riscossi emolumenti secondo l'articolo 17 capoverso 2 LTras e le relative disposizioni esecutive ai sensi dell'OTras. Si applicano le raccomandazioni della Conferenza dei segretari generali del 30 ottobre 2023 riguardanti la riscossione eccezionale di emolumenti per l'accesso a documenti ufficiali.

Numero 11 Entrata in vigore

¹ Le istruzioni del 14 ottobre 2011 concernenti l'attuazione del principio di trasparenza in seno al DDPS sono abrogate.

² Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° novembre 2023.

31 ottobre 2023

Dipartimento federale della difesa,
della protezione della popolazione e dello sport

Viola Amherd

Va a:

- Subordinati diretti del capo del DDPS
- Capo Comunicazione DDPS
- Organi d'informazione e di comunicazione del DDPS
- Consulenti del DDPS per la trasparenza

p c a:

Diritto del personale DDPS (per la pubblicazione in Intranet)